

Logo della Repubblica Italiana

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 106 /2010

composta dai seguenti magistrati:

Cons. Raffaele Del Grosso

Presidente f.f.

Cons. Silvano Di Salvo

Relatore

Cons. Tommaso Viciglione

Cons. Corradino Corrado

I Ref. Laura Cafasso

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 22 luglio 2010

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la nota n° 1146 di prot. in data 5 febbraio 2010, con la quale il Sindaco *pro tempore* del Comune di Rocca d'Evandro (CASERTA) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 46 del 20 luglio 2010 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO :

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco *pro tempore* del Comune di Rocca d'Evandro (CASERTA) chiede il parere di questa Sezione circa la legittimità o meno dell'erogazione dell'indennità ex art. 82 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 all'ex sindaco dell'Ente che, già all'inizio del proprio mandato, era titolare di trattamento pensionistico di anzianità.

CONSIDERATO :

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità soggettiva delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, la richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Rocca d'Evandro (CASERTA), in quanto -a differenza di analoga precedente richiesta inoltrata dal Responsabile del servizio economico-finanziario dell'Ente, e già dichiarata inammissibile con deliberazione di questa Sezione n° 39/2009 del 16 dicembre 2009- risulta avanzata dall'organo di vertice di detta Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Quanto al profilo oggettivo, va parimenti affermata l'ammissibilità della richiesta di parere in trattazione, in quanto ricadente -per l'oggetto e per le implicazioni finanziarie prospettate- nella materia della contabilità pubblica (in termini, vedasi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 5/2009 del 4 febbraio 2009).

Affrontando dunque il merito della richiesta di parere in trattazione, va preliminarmente osservato che in tema di determinazione di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali si sono succedute nel tempo varie disposizioni normative, le quali hanno dato vita a un sistema disciplinato su tre livelli interdipendenti : quello legislativo statale (originariamente specificato da disposizioni poi trasfuse nell'art. 82 del d. lgs. n° 267 del 2000, a sua volta inciso, in successione, dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007 n° 244 nonché dagli artt. 61, comma 10, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n° 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112), quello regolamentare (identificabile nelle disposizioni del decreto interministeriale 4 aprile 2000 n° 119) e quello fissato dai singoli enti (con proprie deliberazioni attuative sia della cogente disciplina normativa generale, sia di possibili scelte eventualmente operate nell'ambito dei residui margini di discrezionalità amministrativa) - (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 6/2009 del 4 febbraio 2009).

Ciò premesso, va poi osservato che la disposizione di cui al richiamato art. 82, comma 1, del d. lgs. n° 267 del 2000 include la previsione del dimezzamento dell'indennità di funzione spettante ai soggetti ivi elencati (tra i quali "i componenti degli organi esecutivi dei comuni") qualora gli stessi prestino coevamente attività di lavoro dipendente e "non abbiano richiesto l'aspettativa", con evidente *consecutio* logico-sistematica rispetto a quanto disposto dal precedente art. 81, quale modificato dal comma 24 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n° 244, per il quale : "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86."

Finalità del suddetto combinato disposto di norme è quella di consentire all'amministratore titolare di pubbliche funzioni che contemporaneamente presti servizio quale lavoratore dipendente, di esercitare liberamente la scelta tra il dedicarsi "a tempo pieno" all'espletamento del mandato amministrativo (chiedendo al datore di lavoro di essere collocato in aspettativa "non retribuita") e il proseguire nella duplice attività, sopportando però, in tale ultima ipotesi, l'onere relativo alla riduzione alla metà dell'indennità di funzione connessa alla carica pubblica rivestita (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 33/2009 del 26 giugno 2009).

E' evidente dunque che detto complesso normativo -per la *ratio* che lo sottende- non può essere interpretato estensivamente sino a ricomprendere tra i destinatari della

previsione di riduzione indennitaria anche i titolari di trattamento pensionistico (in particolare, di anzianità), per i quali -ovviamente a condizione che non svolgano contemporaneamente alle funzioni elettive anche altra attività lavorativa dipendente in regime di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento- non è a porsi questione di scelta tra dedicarsi "a tempo pieno" all'espletamento del mandato amministrativo e proseguire l'attività lavorativa.

Peraltro, proprio la specialità della menzionata disposizione "riduttiva", volta a differenziare il trattamento indennitario in argomento tra i soggetti percettori di trattamento retributivo nella qualità di lavoratori dipendenti che siano titolari del diritto di richiedere e di ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita, e coloro che tale qualità non rivestano, ne preclude un'applicazione per analogia, in particolare nei confronti dei beneficiari di trattamento pensionistico, per i quali fra l'altro si configura (proprio in ragione dello *status* di soggetti cessati dall'attività lavorativa) l'impossibilità oggettiva di esercitare il diritto di opzione contemplato dall'ultima parte del primo comma del già menzionato art. 81 del d. lgs. n° 267 del 2000.

Deve per altro verso essere considerato *ad abundantiam* come, a loro volta, anche gli Istituti previdenziali abbiano interpretato la vigente normativa escludendo dal divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro anche le indennità in argomento, ritenute "non assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura" (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, informativa n° 10 del 14 febbraio 2003; Istituto nazionale per la previdenza sociale, circolare n° 197 del 23 dicembre 2003).

Ne consegue che può essere affermato -in via generale e laddove non eventualmente operanti *ratione temporis* termini di prescrizione- che sussiste in capo agli amministratori di cui all'art. 82, comma 1, del d. lgs. n° 267 del 2000 il diritto a percepire in misura intera l'indennità di funzione prevista dalla medesima norma anche qualora siano contemporaneamente titolari di trattamento pensionistico di anzianità.

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 22 luglio 2010.

Il Magistrato Relatore
(Silvano DI SALVO)

IL PRESIDENTE f.f.
(Raffaele Del Grosso)

Depositato in Segreteria in data 22 luglio 2010

Per Il Dirigente del servizio di supporto
(dott. Mauro Grimaldi)